



IL TRIBUNALE NAZIONALE DI APPELLO

composto dai Signori:

Pres. Claudio Zucchelli	Presidente
Cons. Fabio Mattei	Componente relatore
Cons. Ermanno de Francisco	Componente
Cons. Nicola Russo	Componente
Cons. Eugenio Mele	Componente

ha pronunciato la seguente decisione:

FATTO E DIRITTO

Il sig. Marco ROCCADELLI, concorrente n. 55 della gara Mini Rock Castelletto di Branduzzo (PV), ha proposto appello a questo Tribunale avverso la decisione n. 3 dei Commissari sportivi che, sulla base del rapporto del direttore di gara, hanno applicato nei suoi confronti la penalità dell'esclusione dalla classifica della batteria 1 per "*comportamento scorretto avverso altro conduttore*".

Secondo i Commissari l'appellante (concorrente n. 55) durante lo svolgimento dell'ultimo giro, all'altezza dell'ultima curva prima del traguardo e, segnatamente, all'uscita di questa non lasciava spazio ad altro concorrente (n. 51), che tentava di rientrare, provocando il conseguente contatto tra i due piloti; dopo aver tagliato il traguardo il conduttore n. 55 urtava il concorrente n. 51 mandandolo fuori pista.

Il concorrente Marco Roccadelli espone di essere uscito dall'ultima curva appaiato al conduttore n. 51, di aver mantenuto una posizione interna della traiettoria, a suo dire "ideale, pulita e gommata" rispetto a quella dell'altro concorrente "non ideale mai percorsa in gara, sporca in quanto all'esterno della curva".

Esponde, altresì, di non essersi, nel corso della predetta dinamica di gara, mai avvicinato nè di aver urtato il concorrente n. 51 che proprio a causa della sua traiettoria "larga" subiva uno scivolamento sulla parte esterna del tracciato in quanto percorsa su "detriti e residui di gara".

Afferma, dunque, di non aver ostacolato nella predetta fase di gara il concorrente n. 51 ed anzi di aver subito un contatto significativo provocato da quest'ultimo da cui riferisce anzi di aver resistito "tenendo duro il volante", con conseguente illegittimità della sanzione a lui inflitta, in considerazione della condotta di gara pericolosa e spregiudicata tenuta dal concorrente n. 51.



Automobile Club d'Italia
SPORT

Il Tribunale, presa visione della videoregistrazione del tratto di gara interessato dalla riferita dinamica, in ragione della quale l'appellante è stato escluso dalla classifica della batteria n. 1, ritiene infondata l'articolata censura proposta con l'atto introduttivo del presente giudizio.

Ed invero, da un attento esame del filmato, la traiettoria del concorrente n. 55 all'uscita dell'ultima curva del percorso di gara, deve ritenersi non corretta rispetto a quella "interna" tenuta fino all'ingresso della medesima curva.

Ad avviso del Tribunale, le immagini comprovano come il concorrente n. 55 abbia abbandonato, all'uscita della curva, la traiettoria che sarebbe stato naturale avesse seguito nell'evoluzione del percorso di gara, per portarsi ai limiti esterni del tracciato, ostacolando la traiettoria "già esterna" del concorrente n. 51, il quale era costretto così a portarsi in posizione ancora più esterna, fuori dal tracciato di gara.

Occorre, dunque, osservare come la traiettoria seguita dal concorrente n. 55, tendente in modo anomalo verso il limite esterno della pista, configuri, ictu oculi, una condotta di gara non improntata a correttezza, poiché consapevolmente volta ad ostacolare la traiettoria di gara di altro concorrente e, dunque, tale da far ritenere legittimamente adottata la sanzione contestata dall'odierno appellante. Ne consegue, alla stregua delle considerazioni che precedono che l'appello deve essere respinto.

P.Q.M.

Il Tribunale Nazionale d'Appello definitivamente pronunciando sul ricorso, in epigrafe indicato, lo respinge; conseguentemente dispone l'incameramento del deposito cauzionale versato.

Roma, 14 maggio 2015

Il Relatore

Fabio Mattei

Il Presidente

Claudio Zucchelli